



DELIBERA N. 159

26 marzo 2024

Oggetto Istanza presentata dalla Amministrazione Provinciale di Caserta – Procedura aperta PNRR M4 C1 Investimento 3.3. “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza (compresi gli impianti) e altro. Finanziamento per le province e città metropolitane DM MEF n. 129 del 1.10.2020 e successivo n. 62 del 10.3.2021 di cui all’art. 48, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla legge del 13.10.2020 n. 126 “Interventi di miglioramento sismico e ampliamento” sull’Istituto secondario di II grado denominato Liceo Fermi Via E. Fermi n. 5 Aversa (CE) – CIG 978466725. Importo a base di gara euro: 2.458.958,94. S.A.: Amministrazione Provinciale di Caserta
UPREC - PRE 0056 -2024-S (FASC. 887/2024)

Riferimenti normativi

Art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016;

Artt. 84 e 91, d.lgs 159/2011

Parole chiave

Appalto pubblico - Scelta del contraente – Lavorazioni – Requisiti – Interdittiva Prefettizia - Annullamento in autotutela dell’ aggiudicazione

Massima

In presenza di una informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto competente, la stazione appaltante, conformandosi al suddetto provvedimento, deve annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 26 marzo 2024

DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 23156 del 15.02.2024 presentata dalla Amministrazione Provinciale di Caserta relativamente alla Procedura aperta PNRR M4 C1 Investimento 3.3. “Interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza (compresi gli impianti) e altro. Finanziamento per le province e città



metropolitane DM MEF n. 129 del 1.10.2020 e successivo n. 62 del 10.3.2021 di cui all'art. 48, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla legge del 13.10.2020 n. 126 "Interventi di miglioramento sismico e ampliamento" sull'Istituto secondario di II grado denominato Liceo Fermi Via E. Fermi n. 5 Aversa (CE): VISTO, in particolare, il quesito formulato dalla stazione appaltante in ordine alla comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Napoli in data 1.02.2024 relativa a un provvedimento interdittivo antimafia emesso nei confronti della società aggiudicataria EdilForte S.r.l. (giusta determina dirigenziale del 12.10.2023). La stazione appaltante rappresenta che nelle more alcun contratto risulta essere stato stipulato tra le parti e chiede quale provvedimento sia più opportuno porre in essere.

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.02.24;

PRESO atto che l'operatore economico aggiudicatario non ha inoltrato alcuna memoria nell'ambito del presente procedimento di precontenzioso;

CONSIDERATO in generale quanto previsto dall'art. 80 comma 2, d.lgs. 50/2016, applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in tema di possesso dei requisiti generali e secondo cui: "*Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*".

CONSIDERATO che, nel caso in esame dalla rappresentazione fornita dalla stazione appaltante istante, l'interdittiva antimafia prefettizia è sopraggiunta all'esito del procedimento di aggiudicazione e che, il suddetto provvedimento interdittivo risulta essere stato oggetto di apposita impugnativa da parte dell'operatore economico aggiudicatario, allo stato però senza alcun provvedimento cautelare emesso dal Tribunale competente;

RILEVATO che nel quadro normativo sopra citato nel primo periodo del comma sopra richiamato, il legislatore ha operato un raccordo tra la disciplina antimafia e quella del Codice dei contratti, assente nel previgente d.lgs. n. 163/2006, e ha chiarito che le situazioni valorizzate nel Codice antimafia ai fini dell'adozione della documentazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara, e non solo, ai sensi dell'art. 91, comma 1 e 3, d.lgs. 159/2011, impedimenti alla stipula del contratto. Pertanto, il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante.

RILEVATO, quindi, che la stazione appaltante sia tenuta a conformarsi alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all'esclusione in presenza di una informativa interdittiva (cfr. parere funzione consultiva n. 43 /2023; Parere 87 dell'8/03/2023);

TENUTO CONTO che uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello della continuità nel possesso dei requisiti, che devono essere posseduti a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. anche sentenza Consiglio di Stato, V sez. n. 8481 del 2023 e Delibera di precontenzioso n. 29 del 26 gennaio 2022, in tema di continuità e controllo giudiziario).

CONSIDERATO che sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all'aggiudicazione, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle.

RITENUTO che nel caso di specie, in presenza di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto di Napoli e in assenza di un eventuale ordinanza cautelare emessa dal competente Tribunale, la stazione



appaltante è tenuta all'annullamento dell'aggiudicazione disposta per perdita in capo al concorrente del requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, che costituisce requisito di legittimità dell'aggiudicazione medesima (oltre che, prima ancora, dell'ammissione del concorrente alla gara);

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, in presenza di una informativa interdittiva la stazione appaltante deve conformarsi alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all'annullamento dell'aggiudicazione anche se l'esito dell'informativa interdittiva sia sopraggiunta alla medesima.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 aprile 2024

Il Segretario Laura Mascali

Firmata digitalmente